



INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

LEGGI NAZIONALI
LEGGI REGIONALI
PROGETTO NATURA 2000

**COMUNE DI POVEGLIANO
VERONESE**



TAVOLA BENI CULTURALI

SOGGETTI ALLA LEGGE 1089/1939

- 1 - PALAZZO BALLADORO
- 2 - PALAZZETTO BALLADORO
- 3 - SANTUARIO MADONNA DELL'UVA SECCA

SOGGETTI ALLA LEGGE 1497/1939 E ALLA LEGGE 431/1985

- 4 - SORGENTI LIONA
- 5 - FIUME TARTARO
- 6 - FIUME TIONE
- 7 - FOSSA ACQUA BASSA
- 8 - FOSSA MORETTA
- 9 - FOSSA GAMBISA
- 10 - FOSSA DRAGA
- 11 - FOSSA GIONA
- 12 - FOSSA LIONA
- 13 - FOSSA CALFURA

SOGGETTI ALL'ART. 9 LEGGE REGIONALE 24/1985

- 14 - MUSCHIANO
- 15 - DOSSO REGIO
- 16 - ORTAI
- 17 - IL BICELLO
- 18 - ORTAIA
- 19 - DOSSO POLI
- 20 - CAMPAGNOLE
- 21 - LA PRÀ
- 22 - PALAZZINA VECCHIA
- 23 - CORTE NUOVA
- 24 - RONCHI
- 25 - LA TEZA
- 26 - PIGNOLÀ
- 27 - MULINO DELLA BORA
- 28 - LA PILETA
- 29 - LA CHITALÒ
- 30 - BOSCHI DI SOPRA
- 31 - BOSCHI DI SOTTO

SOGGETTI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE REGIONALE 61/1985

- 32 - CORTE SUSSELLI
- 33 - COLOMBARA (VIA ROMA)
- 34 - CORTE VENTURI





TAVOLA DEI VINCOLI E DELLE SERVITÙ



LEGGI NAZIONALI



**COMUNE DI POVEGLIANO
VERONESE**

LEGGE 1 GIUGNO 1939, n. 1089

Tutela delle cose di interesse artistico o storico

Innanzitutto vengono definiti quali sono gli oggetti, mobili e immobili, soggetti alla legge:

- 1- le cose che interessano la paleontologia, la preistoria, e le civiltà primitive;
- 2- le cose di interesse numismatico;
- 3- i manoscritti, i documenti notevoli, i libri e le stampe aventi carattere di rarità e di pregio.
- 4- le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico e storico.

Di grande interesse è la norma che stabilisce che i possessori (o detentori a qualsiasi titolo)

di questi beni sono vincolati a sottoporre alla soprintendenza competente i progetti delle opere che essi intendono eseguire, al fine di ottenerne l'approvazione preventiva. Dunque si stabilisce che il soggetto Soprintendenza ha la facoltà, ove si ravvisi, di opporsi alla esecuzione di lavori che interessino i beni, mobili e immobili, compresi negli elenchi.

Il ministero può inoltre intervenire direttamente nella gestione delle "cose" tutelate da questa legge tramite la prescrizione di misure e opere atte a conservare e garantire

l'integrità degli immobili indipendentemente dall'applicazione dei regolamenti edilizi e dalla esecuzione dei piani regolatori. E' facoltà del ministero anche promuovere direttamente o autorizzare all'espropriazione delle cose mobili ed immobili soggette alla legge.

Questa legge stabilisce anche che ogni oggetto di particolare interesse artistico ritrovato appartiene allo Stato.

LEGGE 29 GIUGNO 1939, n. 1497

Protezione delle bellezze naturali

Questa legge si propone di allargare la tutela sul territorio rispetto a quanto contemplato nella legge 1089. Non viene tuttavia fornita una definizione di "paesaggio" precisa, in quanto questa risulta più legata ad un concetto estetico-letterario che ad uno scientifico.

Come per la legge 1089, gli elenchi delle "bellezze naturali" devono essere compilati in ogni provincia da un'apposita commissione.

Anche in questo caso per ogni lavoro o progetto previsto per i beni interessati deve essere rilasciata preventivamente una autorizzazione dalla soprintendenza, viene così inaugurata una prassi amministrativa ancora oggi in uso. Questo controllo preventivo del ministero è esteso anche alla approvazione dei piani regolatori e dei piani di ampliamento.

LEGGE 8 AGOSTO 1985, n. 431 (legge GALASSO)

Con questa legge vengono ripresi i temi già trattati nella L. n. 1497/39, viene infatti riproposto l'elenco dei territori sottoposti a tutela (i fiumi, i laghi e le relative sponde, le montagne per la parte eccedente i 1600m s.l.m., i ghiacciai...).

Si può tuttavia notare un elemento di innovazione rispetto alla legge del '39, infatti il "vincolo" non è più soltanto,

come nella vecchia accezione, unicamente paesaggistico-visivo ma include, oltre a tale aspetto, anche la componente strettamente ambientale-ecologica e pertanto il "vincolo della Galasso" non è violato soltanto dall'opera che stravolge il territorio come bellezza panoramica ma anche quell'opera che, pur non presentandosi del tutto antiestetica,

sia comunque fonte di danno ambientale (anche temporaneo) a breve o medio termine.

Le leggi finora presentate sono state abrogate dalla legge 29 ottobre 1999, n. 490 che si presenta come una sintesi delle tre e non ne modifica sostanzialmente il contenuto.

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 5 marzo 1985 n. 24 **Tutela ed edificabilità delle zone agricole**

Questa legge si pone come obiettivo primario di regolamentare l'attività edilizia in zone agricole al fine di "salvaguardare la destinazione agricola del suolo, valorizzando le caratteristiche ambientali e le specifiche vocazioni produttive".

Vengono poste innanzitutto delle condizioni per la costruzione di case d'abitazione: è consentita l'edificazione solo se questa è in funzione delle esigenze di conduzione del fondo agricolo e solo se il fondo stesso presenta determinate superfici minime in rapporto alla qualità delle singole colture.

Vengono inoltre fissati criteri per il restauro e l'ampliamento

di edifici rustici già esistenti ponendo come limite che "su corti, colmelli e altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine e sui fabbricati o manufatti, anche in legno, aventi a giudizio del Comune interessato particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale si possono eseguire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento nonché quelli diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici".

In particolare per gli edifici presenti in prossimità di strade o zone umide, vincolate

come inedificabili per gli strumenti urbanistici generali, sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente purché questo non comporti l'avanzamento dell'edificio sul fronte stradale.

Questa legge stabilisce anche l'obbligo di allacciare tutte le abitazioni presenti in zona agricola alle fognature comunali, vietando "lo scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto in campagna".

Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 **Norme per l'assetto e l'uso del territorio.**

Questa legge stabilisce quali siano i soggetti preposti alla pianificazione del territorio (Regioni, Province e Comuni) e attraverso quali strumenti questa pianificazione possa essere attuata.

Gli "strumenti urbanistici generali" sono:

-Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

-Piano Territoriale Provinciale

-Piano Regolatore Generale

Per ciascuno di questi piani vengono indicati gli elaborati necessari e viene inoltre spiegata la procedura per la loro adozione.

Vengono poi descritti alla stes-

sa maniera anche gli "strumenti urbanistici attuativi" (Piano per l'Edilizia Economica Popolare, Piano per gli Insediamenti Produttivi, Piano Particolareggiato, Piano di Lottizzazione...) e gli "strumenti di coordinamento" (il Comparto, "mediante il quale sono definiti gli ambiti territoriali minimi, entro cui l'intervento edilizio deve essere realizzato in modo unitario da più aventi titolo", e il Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.), "mediante il quale sono individuate, all'interno del territorio comu-

nale, le aree e le zone in cui, in un arco di tempo determinato, gli interventi devono realizzarsi prioritariamente e in combinazione con le opere di urbanizzazione").

Vengono stabiliti anche dei criteri per il dimensionamento della capacità insediativa teorica e sono inoltre date delle definizioni delle diverse destinazioni d'uso (residenziale, industriale...).

La Comunità Europea ha progressivamente adottato una politica di conservazione della natura sul proprio territorio al fine di migliorare la gestione del patrimonio naturale.

I testi fondamentali della normativa comunitaria sono due: la direttiva 79/409/CEE del 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e dei rispettivi ecosistemi e la direttiva 92/43/CEE del 1992, sul mantenimento degli habitat naturali e seminaturali.

Nell'ambito di quest'ultima disposizione è stato istituito il progetto "Natura 2000" che si propone di creare una rete di aree destinate

alla conservazione della biodiversità. Tali aree sono raggruppate in due diverse tipologie che possono essere distinte o sovrapposte a seconda dei casi: ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e SIC (Siti di Interesse Comunitario).


All'interno di questa direttiva viene definita una metodologia comune agli Stati membri per l'individuazione, la proposta e la designazione dei SIC.

Sulla base di sentenze della Corte di Giustizia europea, i SIC devono essere tutelati anche prima della loro designazione come ZSC, almeno impedendone il degrado astenendosi dal

prendere misure suscettibili di comprometterne l'integrità.

Per perseguire questo scopo, l'art. 6 della direttiva "Habitat" prevede che ogni progetto o piano che possa avere incidenze significative su un SIC deve essere oggetto di una opportuna valutazione di incidenza, che deve essere realizzata dal proponente del progetto e deve tener conto delle specifiche caratteristiche e degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Per favorire lo sviluppo della rete "Natura 2000" l'UE ha anche promosso il programma di finanziamento LIFE-Nature (vedi "guida ragionata alla preparazione



Area SIC